

Allegato

Osservazioni al documento di consultazione 167/2021/R/gas - Riassetto dell'attività di misura del gas nei punti di entrata ed uscita della rete di trasporto - Orientamenti finali

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

In via generale, IGAS condivide l'importanza e l'utilità di disporre di un servizio di misura che assicuri elevati livelli di accuratezza e affidabilità dei dati di misura dell'energia immessa/prelevata nella/dalla rete di trasporto del gas naturale, a beneficio di tutti gli operatori del sistema nazionale.

Si ritiene, tuttavia, che tale obiettivo debba essere perseguito tenendo conto delle specificità degli impianti connessi ai punti di consegna e di riconsegna della rete di trasporto e salvaguardando interessi e responsabilità in gioco di tutti i soggetti che, a vario titolo, utilizzano i dati di misura.

Si apprezza che il processo di riassetto dell'attività di misura si svolga all'interno di una cornice di regole condivise e ben definite in modo da poter fornire a tutti i soggetti coinvolti indicazioni precise sulle modalità più efficienti ed efficaci per contribuire a migliorare le prestazioni del sistema delle misure e per renderlo sempre più funzionale alle accresciute aspettative e flessibilità del mercato.

Si vuole altresì evidenziare la necessità che a valle del riassetto del servizio di misura, in caso di cessione dell'impianto all'impresa di trasporto, siano definite adeguate forme di coordinamento tra i soggetti coinvolti nell'attività di misura (anche attraverso una migliore disciplina delle regole di accesso all'impianto in caso di verifiche *in loco* a campione e che il Trasportatore continui a garantire quantomeno gli stessi livelli di sicurezza e di manutenzione degli impianti antecedenti alla cessione, dando pronta evidenza al Cliente Finale cedente degli interventi prospettici sull'impianto. Si ritiene altresì fondamentale che continui ad essere assicurata, ai soggetti che cederanno gli impianti di misura al Trasportatore, la piena e tempestiva disponibilità e fruibilità dei dati di misura, indispensabili per i processi industriali come nel caso degli impianti di misura presso i punti di riconsegna della produzione termoelettrica. Oltre alla possibilità di telelettura dei dati di volume, è fondamentale garantire ai soggetti che intendono cedere l'impianto l'accesso in continuo alle informazioni rilevanti, come l'output del gascromatografo delle unità di generazione ai fini del rispetto degli obblighi di *Emission Trading*. A tal proposito

si ricorda che i dati di misura sono indispensabili anche per processi/attività eseguiti per finalità di sicurezza (si pensi ad esempio all'odorizzazione nel servizio di distribuzione e alla gestione degli impianti termoelettrici).

Infine, un aspetto cruciale della riforma è rappresentato dalle tempistiche con cui questa avverrà: a tal riguardo non si ritiene che le scadenze proposte dall'ARERA garantiscano un adeguato arco di tempo per ogni fase del processo, con particolare riferimento al periodo concesso ai titolari degli impianti di misura per effettuare l'*upgrading* degli stessi, come meglio si spiegherà in risposta allo spunto S12.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE PUNTUALE

S 1. Osservazioni in merito agli obiettivi dell'intervento dell'Autorità.

Si condivide l'obiettivo perseguito dal Regolatore con la presente proposta di riforma che consiste principalmente nel raggiungimento di adeguati target di accuratezza, correttezza e affidabilità dei dati di misura su tutto il perimetro della rete di trasporto.

I principi generali illustrati dall'Autorità nella deliberazione 522/2019/R/gas risultano altrettanto condivisibili, purché si garantisca che l'individuazione dei requisiti degli impianti, degli standard di qualità del servizio e dei meccanismi di responsabilizzazione avvenga tenendo in debita considerazione sia le peculiarità degli impianti connessi alla rete, che i ruoli e gli interessi dei soggetti interessati.

S 2. Osservazioni in merito ai ruoli e alle responsabilità dell'attività di misura.

Si condivide il quadro dei ruoli e delle responsabilità prospettato per l'attività di *metering*, ferma restando la necessità di coordinamento tra i vari soggetti interessati ricordata anche in premessa, mentre per quanto riguarda il *meter reading* si riterrebbe auspicabile che venisse disposta una maggiore centralizzazione delle attività presso all'impresa maggiore di trasporto, come inizialmente proposto dalla stessa Snam Rete Gas. Si sottolinea a tal proposito che l'accentramento di tali attività, se finalizzato alla standardizzazione dei processi, permetterebbe una riduzione dei costi per il settore attualmente costituiti dal dover gestire più protocolli e processi di comunicazione dei dati. Si auspica pertanto che, in esito alla conclusione del presente procedimento, gli interventi che saranno apportati alla disciplina della misura trovino una declinazione univoca all'interno dei codici di

trasporto, come ad esempio la standardizzazione dei flussi informativi tra imprese di trasporto ed operatori, così da facilitare la gestione e la fruizione dei dati in essi contenuti (ad esempio per ciò che concerne i verbali di misura, ma anche per ciò che riguarda lo scambio di altre informazioni).

S 3. Osservazioni in merito alla responsabilità dell'attività di meter reading in capo alle imprese di trasporto, al ruolo dell'impresa maggiore di trasporto e alle esigenze di coordinamento.

Come rappresentato al punto precedente, si ribadisce l'esigenza di un maggior accentramento delle attività in capo all'impresa maggiore di trasporto, nel rispetto della centralità che la contraddistingue, non solo per quanto riguarda il censimento impiantistico e il monitoraggio degli aspetti di *metering* nell'ambito del database impianti di misura, ma soprattutto per la standardizzazione delle attività di *meter reading* (emissione verbali di misura, disponibilità delle misure, ecc).

S 4. Osservazioni in merito all'attività di misura del trasporto gas svolta dalle altre imprese regolate.

In linea generale l'individuazione di requisiti impiantistici e standard di servizio con relativo sistema di incentivazione risulta condivisibile, in virtù degli effetti positivi ottenibili in termini di maggiore efficienza ed efficacia del servizio di misura. Tuttavia, per meglio rispecchiare le peculiarità che contraddistinguono un'impresa regolata dagli altri soggetti che svolgono l'attività di *metering*, nonché per tenere conto dei diversi contesti in cui tali soggetti operano (anche in ragione delle diversità circa la destinazione e le caratteristiche di prelievo del gas misurato), si riterrebbe opportuna una modulazione dei livelli di servizio degli standard di qualità per i soggetti regolati, come meglio verrà illustrato allo spunto S7.

S 5. Osservazioni in merito alla razionalizzazione del quadro regolatorio delineata nel presente capitolo.

Si condivide che, in parallelo al processo di riforma del servizio di misura su rete di trasporto avvenga anche un riassetto e un'organica e complessiva razionalizzazione del relativo quadro regolatorio. Si condividono pertanto gli orientamenti espressi dall'Autorità in merito e si fa presente che l'attività di monitoraggio ed applicazione dei corrispettivi

affidate al trasportatore dovranno dar luogo a uno specifico rapporto contrattuale tra impresa di trasporto e titolare dell'impianto di misura, con la conseguente necessità di regolare aspetti quali le modalità di comunicazione dei dati (auspicabilmente da eseguire mediante canali evoluti) e la facoltà di verifica degli stessi da parte degli operatori, nonché le modalità di gestione delle partite economiche del sistema incentivante (dettagliando periodicità di emissione delle fatture, termini di pagamento, modalità di trasmissione dei dati e possibilità di richiederne la verifica).

S 6. Osservazioni in merito ai requisiti minimi e ottimali.

In linea generale si fa presente che, nonostante i requisiti minimi proposti nel DCO derivino da norme tecniche vigenti, la loro applicazione non dovrebbe riguardare indifferentemente tutti gli impianti di misura, ma solo quelli realizzati e/o modificati dopo l'entrata in vigore di tali norme tecniche; pertanto, in alcuni casi, gli orientamenti espressi dall'ARERA determinerebbero un'applicazione retroattiva delle stesse norme tecniche. Rilevando, ad ogni modo, l'utilità che deriverebbe dall'applicare previsioni uniformi alla totalità dei sistemi di misura, si richiede quantomeno che siano estese le tempistiche per effettuare l'adeguamento degli impianti ai requisiti individuati.

In relazione ai nuovi requisiti ottimali di verifiche periodiche dei contatori vorremmo evidenziare che, seppur tali requisiti risultino condivisibili in via generale e per le finalità che perseguono, la loro introduzione non può che comportare un peggioramento nella situazione, già problematica se non critica, dell'attesa disponibilità impianti di calibrazione accreditati in alta pressione oggi presenti all'estero. Si ricorda che i tempi per eseguire una calibrazione di un contatore in alta pressione presso i suddetti laboratori, prevedono anche cinque mesi di attesa. Per il titolare dell'impianto si rende comunque necessario l'acquisto di un nuovo contatore del gas, di pari calibro a quello normalmente in uso, da montare in sostituzione di quello sottoposto a calibrazione, garantendo sempre la presenza in impianto di due contatori del gas.. A tal proposito si coglie l'occasione per sottolineare l'opportunità di valutare come favorire lo sviluppo di tali impianti di calibrazione in alta pressione in Italia

Sempre in relazione ai requisiti ottimali, in ragione delle ingenti risorse - non solo economiche - che sarebbero necessarie per il loro raggiungimento, a fronte di miglioramenti della qualità del servizio di misura comunque marginali, l'ARERA potrebbe valutarne un'introduzione graduale nell'arco di alcuni anni.

Con riferimento ai requisiti manutentivi, si fa presente che l'attività di manutenzione può talvolta richiedere che soggetti diversi (quali ad es. operatori metrici, personale dell'impresa titolare dell'impianto di misura e di Snam Rete Gas) siano contemporaneamente presenti presso l'impianto, evenienza che potrebbe determinare ritardi nel pianificare l'intervento e il conseguente mancato rispetto dei livelli minimi individuati. In tal senso risulta fondamentale che l'ARERA sensibilizzi alla collaborazione tutti i soggetti coinvolti nelle suddette attività e che tenga conto di tali casistiche mediante l'introduzione di opportune soglie di tolleranza in corrispondenza di specifici requisiti manutentivi.

In aggiunta a ciò, si reputa opportuno che siano altresì individuate cause esimenti - ad esempio la responsabilità di terzi o la forza maggiore - a cui il gestore dell'impianto di misura, pur avendo operato nel rispetto delle disposizioni, possa appellarsi nell'eventualità che si verifichino guasti e/o malfunzionamenti per cause non riconducibili alla sua responsabilità.

Si riportano di seguito alcune specifiche osservazioni sui requisiti proposti:

- in merito al passaggio contenuto nel paragrafo 12.12 *“In questa fase, infatti, non si ritiene opportuno prevedere una natura strettamente vincolante dei requisiti, che dunque rappresenterebbero un mero benchmark di riferimento”* non è chiaro se sia riferito solo ai requisiti ottimali oppure anche ai requisiti minimi e se l'espressione *“in questa fase”* prefiguri l'avvio, in futuro, di un periodo in cui anche i requisiti (e in tal caso andrebbe chiarito quali tra minimi ed ottimali) verranno considerati vincolanti;
- sarebbe utile avere ulteriori dettagli in proposito alla differenziazione che sarebbe operata, nell'ambito dei requisiti minimi prestazionali, tra requisiti *“in installazione”* e requisiti *“in servizio”*, in quanto allo stato attuale questa non risulta chiara (cfr. paragrafo 9.16 del DCO);
- non si condivide la previsione di un obbligo di adeguamento per gli impianti di misura che, sebbene più datati (poiché non sono stati né realizzati né modificati in maniera sostanziale di recente), risultano comunque conformi alla normativa di Metrologia Legale e alle relative norme tecniche (cfr. paragrafo 9.18);
- l'obbligo di adeguamento alla norma tecnica UNI 9167-3:2020 per gli impianti di misura con portata superiore ai 4.000 Sm³/h risulterebbe in contrasto con le previsioni della norma stessa, la cui applicabilità è necessaria solo in presenza di

“modifica sostanziale dell’impianto di misura” (cfr. paragrafo 9.18);

- si fa presente che nell’eventualità che Snam Rete Gas decidesse di rendere obbligatoria l’installazione di unità *Remote Intelligent Unit* (RIU), sarebbe necessario prevedere un piano di adeguamento degli impianti di misura articolato su più anni (cfr. paragrafo 9.19).

S 7. Osservazioni in merito agli standard di qualità.

Come anticipato nella risposta allo spunto S4, si riterrebbe utile che gli standard di qualità prospettati dall’Autorità fossero modulati in base all’attività svolta dal responsabile del *metering* (ad esempio differenziando i livelli di servizio oppure prevedendo adeguate e specifiche franchigie/soglie di tolleranza), in modo da tenere conto delle diverse condizioni in cui tali soggetti operano e prevenire così ingiustificate penalizzazioni. Si osserva infatti che, a fronte di fenomeni e contesti non sempre del tutto governabili o non gestibili diversamente da parte degli operatori, i livelli di servizio prospettati potrebbero risultare difficilmente raggiungibili.

L’indicatore che presenta maggiori criticità in tal senso è quello relativo alla *rangeability*, soprattutto ove l’ARERA confermasse l’intendimento di valutarlo su base mensile invece che annuale. Nei casi in cui il gas che transita attraverso i sistemi di *metering* non è finalizzato all’utilizzo diretto da parte di un singolo cliente finale/utilizzatore, ma è invece destinato ad essere messo a disposizione di una moltitudine di utilizzatori finali per impieghi anche differenziati e fortemente dipendenti dall’andamento stagionale (come avviene nel caso delle imprese di distribuzione) la possibilità di riuscire a garantire sempre la *rangeability* è fortemente condizionata dall’imprevedibilità dei fattori climatici, soprattutto nei “periodi spalla” (primavera e autunno), e dall’atipicità degli andamenti di prelievo (si pensi ad esempio al caso delle reti in antenna su cui sono prevalentemente presenti utenze civili o al caso di processi produttivi che si attivano con differenti stagionalità a seconda degli anni). A ciò si aggiunge poi la difficoltà di individuare i momenti più adeguati dell’anno per effettuare i cambi di linea, fermo restando che tale operazione non può essere svolta autonomamente dal distributore, e che quindi reca con sé anche criticità derivanti dalla pianificazione di un intervento cui devono necessariamente prendere parte anche altri soggetti terzi.

Sempre in merito all’indicatore dell’indicatore “E. Disponibilità del dato nel corretto campo

di misura (rangeability)” si ritiene opportuno che vengano considerate anche casistiche particolari - come nel caso ad esempio della produzione termoelettrica - per le quali è opportuna una valutazione puntuale dei casi in cui l'apparato di misura opera al di sotto/al di sopra del range di funzionamento, in considerazione delle problematiche riconducibili alle esigenze di funzionamento dell'impianto (fermo produzione e/o fase di avviamento), nonché di sicurezza dell'impianto. A tal riguardo, si propone di valutare la possibilità di introdurre una franchigia o modificare le soglie di servizio proposte (pari a 75% e 85%), laddove il mancato rispetto dell'indicatore rangeability è riconducibile a motivi di sicurezza.

Si rilevano poi criticità anche in relazione ai seguenti indicatori:

- nel caso dell'indicatore “A. Disponibilità del dato di misura del volume da organo primario” (per cui ARERA proporrebbe un livello addirittura superiore a quello ipotizzato da Snam nella consultazione dello scorso anno), il margine di tolleranza concesso sarebbe eccessivamente esiguo, tanto più se si considera che le tempistiche necessarie a riparare/sostituire le apparecchiature sono condizionate da fattori esterni all'impresa titolare dell'impianto di misura (reperibilità dei materiali e disponibilità del soggetto che esegue la riparazione), e lo stesso dicasi per l'indicatore al “B. Disponibilità del dato di misura del volume da dispositivo di conversione / *flow computer* o *data logger*”. Si fa poi presente che, qualora l'ARERA decidesse di dar seguito al suo intendimento di valutare gli indicatori A e B su base mensile invece che annuale, i limiti evidenziati risulterebbero ancora più stringenti;
- in relazione all'indicatore “F. Indisponibilità continuativa del dato di misura del volume da organo primario” si ritiene importante fissare dei livelli di servizio che siano in grado di contemperare le diverse esigenze e criticità in materia, ossia l'importanza di disporre di una misura corretta in tempi adeguati, ma anche le difficoltà e i ritardi che potrebbero verificarsi - a causa di fattori esterni e non governabili da chi gestisce l'impianto di misura - nell'esecuzione delle riparazioni/sostituzioni degli apparati;
- con riferimento all'indicatore “D. Disponibilità aggiornamento dei dati della qualità del gas (per impianti per cui non è previsto GC/AQ)” si riterrebbe opportuna un'estensione delle tempistiche prospettate nel DCO come livelli di servizio, oltre

che un maggior grado di dettaglio con riguardo alle modalità di svolgimento dell'aggiornamento dei dati (dal momento che non esiste un protocollo condiviso con Snam Rete Gas per lo svolgimento dell'operazione da remoto, l'unica modalità ad oggi praticabile sarebbe quella manuale, per cui è richiesto l'intervento di un soggetto abilitato) e alla suddivisione di ruoli e responsabilità tra titolare dell'impianto e trasportatore nell'effettuazione dello stesso.

Per quanto invece riguarda gli standard dell'attività di *meter reading*, si apprezza l'accoglimento della proposta di coinvolgere le imprese di distribuzione nel processo di individuazione di modalità di ricostruzione e profilazione dei consumi più in linea con le reali dinamiche di prelievo (per evitare il ricorso al criterio *pro die*), nei casi in cui sia necessario rettificare il verbale di misura pur in assenza del dato di misura.

S 8. Osservazioni in merito al monitoraggio dei requisiti e del rispetto degli standard di qualità.

Si manifesta apprezzamento riguardo alla proposta di gestire le comunicazioni operative relative al mancato rispetto di obblighi e standard tramite un canale diretto tra impresa di trasporto e titolare dell'impianto di misura, senza alcun ruolo di intermediazione da parte del fornitore in relazione a questa tipologia di comunicazioni e all'applicazione dei corrispettivi economici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio. Dal momento che, secondo il prospettato quadro di monitoraggio, le modifiche agli impianti di misura sono comunicate direttamente all'impresa di trasporto, si riterrebbe adeguato il superamento dell'obbligo di approvazione delle modifiche da parte del UdB/venditore protempore vigente.

Inoltre, si rimanda a quanto già illustrato in risposta allo spunto S5 per gli aspetti che andrebbero regolati in riferimento allo specifico rapporto contrattuale tra trasportatore e titolare dell'impianto di misura, al fine di approfondire e dettagliare gli aspetti più critici delle attività di monitoraggio e di applicazione dei corrispettivi.

Allo stesso tempo, si vuole segnalare che la rendicontazione, da parte dei titolari degli impianti di misura verso le imprese di trasporto, delle manutenzioni effettuate (rendicontazione prospettata al punto b) ii del paragrafo 11.18) risulta ridondante se le manutenzioni sono state già inserite nel Piano degli interventi programmati preventivamente comunicato alle Imprese di Trasporto, Autorità e Utenti e in seguito

effettuate alla presenza dei tecnici delle stesse imprese di trasporto, che ricevono copia dei rapporti di manutenzione. Si riterrebbe maggiormente adeguato che i titolari degli impianti di misura, come avviene già oggi, dovessero rendicontare a stretto giro di posta elettronica solo i rapporti delle manutenzioni mancanti e/o ulteriori rispetto al piano degli interventi dove l'impresa di trasporto non ha potuto presenziare.

Peraltro, in base a quanto proposto al suddetto punto b) ii del paragrafo 11.18), non sarebbe del tutto chiaro il contenuto delle comunicazioni annuali da effettuare al trasportatore. Infatti, mentre si comprende quali dati andrebbero forniti con riferimento alle manutenzioni future, non è chiaro a quale periodo vada riferita la rendicontazione delle manutenzioni già eseguite, ossia se vadano comunicate le attività svolte fino al momento della comunicazione all'impresa di trasporto (quindi, al più tardi, le manutenzioni eseguite fino al 30 giugno) o se debbano essere comunicate anche quelle non ancora svolte ma comunque pianificate fino al 30 settembre dell'anno in corso (quest'ultima ipotesi sembrerebbe tuttavia in contrasto con l'ipotesi di comunicazione a consuntivo che si trarrebbe dal DCO).

S 9. Osservazioni in merito al sistema di incentivazione al rispetto dei requisiti e degli standard di qualità

A livello generale, sembrerebbe più adeguato costruire un sistema di incentivazione in maniera simmetrica, prevedendo sia l'applicazione di penali (in caso di mancato rispetto dei livelli minimi definiti) che la corresponsione di premi (nei casi in cui si raggiungano e/o superino i livelli ottimali). Perciò, pur comprendendo quanto illustrato al paragrafo 12.22 del DCO, l'ARERA potrebbe individuare incentivi da erogare in caso di superamento dei requisiti ritenuti ottimali, disegnandoli anche eventualmente come aumento della percentuale di "sconto" sui corrispettivi (attualmente prevista in misura pari a 30%) che si applica qualora l'operatore non rispetti gli standard di servizio, ma garantisca comunque i requisiti ottimali degli impianti.

Si considererebbe maggiormente adeguato definire l'indicatore di qualità servizio di *meter reading* / "Disponibilità del dato da parte dell'impresa di trasporto al cliente finale/UdB" come Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie entro la seconda ora successiva a quella di riferimento per tre volte al giorno in coerenza con il NC BAL", nell'ottica di incentivare le imprese di trasporto verso migliori performances in relazione alla messa a disposizione delle teleletture giornaliere oltre i livelli minimi richiesti dal NC

BAL.

Si riterrebbe inoltre adeguata l'introduzione di un ulteriore indicatore di servizio per l'attività di *meter reading*: “Tempo per la pubblicazione dei dati di misura completi del giorno” definito come il numero di giorni in cui, entro le ore 11, sono pubblicati/resi disponibili i dati di misura dei flussi di gas relativi al giorno gas precedente (disponibilità completa della misura). Anche per tale indicatore si riterrebbe adeguato venissero definiti un livello di servizio e gli indennizzi e le penali conseguenti ai casi di non raggiungimento del livello di servizio.

Per quanto invece concerne le tempistiche di entrata in vigore del sistema di incentivazione, si rilevano alcune criticità: si ritiene infatti che, per un operatore infrastrutturale - stante la sua condizione di operatore di servizio pubblico e quindi la necessità di seguire un iter ben specifico per l'upgrading degli impianti, (dalla banditura di gare per l'approvvigionamento delle apparecchiature all'acquisizione dei necessari permessi) - sia pressoché impossibile riuscire ad adeguare tutti i sistemi di misura in tempo per il 1° gennaio 2023. Pertanto, al fine di non incorrere in ingiustificate penalizzazioni, si riterrebbe opportuno che per tali operatori l'avvio del sistema incentivante fosse graduale, prevedendo un'applicazione dei corrispettivi solo in esito al completo adeguamento dell'impianto.

S 10. Osservazioni in merito ai criteri di dimensionamento dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività di *metering* e degli indennizzi/penalità per il mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività di *meter reading*.

Si ritiene che il dimensionamento degli indennizzi e delle penali relativi al servizio di *meter reading*, diversamente da quanto prospettato per l'applicazione dei corrispettivi in caso di mancato rispetto degli standard del servizio per quanto riguarda l'attività di *metering*, non sia sufficiente a determinare un efficace/reale incentivazione al rispetto dei livelli di servizio proposti. Il dimensionamento di indennizzi e penali per quanto afferisce all'attività di *meter reading* sembra, infatti, non correttamente calibrato, in relazione cioè al danno che la non adeguata disponibilità della misura può comportare, in particolare per i soggetti che sono esposti a sbilanciamenti sulla rete. Sugeriamo pertanto di rivedere le misure di efficientamento e responsabilizzazione delle imprese di trasporto ai fini di un miglioramento complessivo dei processi che incidono sulle attività di bilanciamento nel

nuovo quadro del *settlement* gas.

S 11. Osservazioni in merito al censimento impiantistico e alla manifestazione dell'interesse a cedere l'impianto.

Con riferimento alla facoltà, prevista ai paragrafi 13.7 e 13.8 del DCO (manifestazione, non vincolante, del proprio interesse a cedere l'impianto di misura all'impresa di trasporto, anche successivamente e indipendentemente rispetto al censimento impiantistico e all'entrata in vigore del nuovo quadro regolatorio), si ritiene che sarebbe utile estenderla anche ad altre categorie di soggetti, ad esempio terzi (enti locali concedenti il servizio di distribuzione, società patrimoniali delle reti di distribuzione, ecc.) che sono proprietari di REMI, e degli impianti di misura ivi installati, gestiti da un'impresa di distribuzione.

Questo per poter fronteggiare eventuali problematiche, come ad esempio quelle che potrebbero presentarsi per un'impresa di distribuzione nel caso in cui parte degli impianti che gestisce siano di proprietà degli enti locali concedenti che, notoriamente, incontrano tempistiche più lunghe nell'espletamento degli adempimenti formali che servono per l'approvazione di atti nei casi di alienazione di beni comunali. In tal senso si ritiene opportuno che tale fattispecie sia opportunamente regolata.

S 12. Osservazioni in merito al Piano di adeguamento e alla cessione degli impianti di misura all'impresa di trasporto.

Si condivide il principio di gradualità con cui l'Autorità intende far procedere l'attività di adeguamento degli impianti di misura, tuttavia non risulta del tutto chiaro come verrà definito l'ordine di priorità per effettuare gli interventi sugli impianti (più in particolare non è chiaro se l'ARERA fornirà indicazioni comuni da rispettare per stilare la lista di priorità oppure se ciascun operatore procederà secondo parametri individuati autonomamente).

Tuttavia, nonostante il predetto principio di gradualità, non si ritiene che le tempistiche attualmente prospettate dall'ARERA per l'adeguamento degli impianti (15-16 mesi, ossia dal settembre/ottobre 2021 al dicembre 2022) siano sufficienti, specialmente per alcune categorie di operatori. Come accennato nella risposta allo spunto S9, le imprese di distribuzione, in ragione del loro ruolo di operatori che svolgono un servizio di pubblica utilità, devono infatti seguire un iter ben preciso per l'esecuzione degli interventi di *upgrading* (a cominciare dalle gare per l'approvvigionamento delle apparecchiature dai fornitori, fino all'ottenimento di autorizzazioni/permessi e infine all'esecuzione dei lavori).

Vanno poi considerati ulteriori fattori, potenzialmente generatori di ritardi addizionali, quali ad esempio: la possibilità che i fornitori non siano in grado di fronteggiare adeguatamente la rilevante domanda di apparecchiature/dispositivi, l'eventualità che gli interventi possano incontrare ostacoli a livello strutturale (ad esempio spazio insufficiente in cabina per installare delle apparecchiature) e la necessità che alcuni interventi debbano essere effettuati solo nel corso della stagione estiva.

Tutto ciò premesso, si ritiene estremamente improbabile che un distributore riesca ad adeguare tutti i propri impianti in tempo per l'avvio del sistema di incentivazione (1° gennaio 2023), motivo per cui, come pure già anticipato sempre nella risposta allo spunto S9, se ne richiede un'applicazione graduale e limitata agli impianti che risulteranno via via adeguati alla nuova disciplina regolatoria.

Tale soluzione avrebbe, peraltro, anche il pregio di "diluire" su un periodo di tempo più lungo l'impatto economico dei riconoscimenti tariffari da erogare a fronte degli interventi effettuati.

Infine, con riferimento al paragrafo 14.18 - dove il Regolatore si esprime come segue: *"ferma restando la libertà delle parti nel definire il valore di cessione, si ritiene che tale valore debba essere in linea di principio allineato al corrispondente valore riconosciuto tariffariamente, di norma pari al costo storico rivalutato, al netto della quota già degradata"* - si condivide l'utilizzo della metodologia del costo storico rivalutato, posto che tale valore includa non solo il costo di prima realizzazione dell'impianto, ma anche i costi sostenuti successivamente, laddove supportati da adeguate evidenze documentali, per successivi interventi di ammodernamento, manutenzione e mantenimento dell'impianto (come ad esempio il revamping nel caso delle centrali), ciò allo scopo di valorizzare correttamente lo stato manutentivo dei sistemi di misura.

S 13. Osservazioni in merito al criterio di incentivazione dell'impresa maggiore di trasporto in relazione al numero di impianti ispezionabili in un anno e al numero di ispezioni ritenute opportune nel corso della vita utile degli impianti

Non si hanno particolari osservazioni in tema.

S 14. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione tariffaria del servizio di misura e di valorizzazione degli impianti ceduti all'impresa di trasporto.

Si evidenzia l'opportunità di una riflessione approfondita in relazione alle possibili ipotesi

di differenziazione del corrispettivo CM^{CF} in sede di regolazione tariffaria per il 6PRT affinché, pur in aderenza dei criteri di *cost-reflectivity*, non comporti onerosità eccessiva in capo alle grandi utenze industriali e termoelettriche (che anche in presenza di un CM^{CF} unico sarebbero maggiormente impattate dato che lo pagherebbero moltiplicato per capacità di riconsegna elevate).

S 15. Osservazioni in merito all'opportunità di prevedere specifiche forme di incentivazione alla cessione degli impianti di misura.

Non si hanno particolari osservazioni in tema.